

AFFIDAMENTO DIRETTO - ex combinato disposto dell'art. 164, comma 2, decreto legislativo n. 50/2016 ed art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020 (come sostituito dall'articolo 51 Legge 108/2021) - PREVIA SELEZIONE PUBBLICA DEI CONCORRENTI, FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELL'AREA PARCHEGGIO SITA IN SENIGALLIA (VIA STRADONE MISA) PREVIO RIFACIMENTO ED ALLESTIMENTO – A TOTALE CARICO DEL CONCESSIONARIO – DELL'AREA MEDESIMA. CIG n. 9039089C34.

ARTICOLATO

PREMESSA

Con l'atto di presentazione della propria offerta (secondo le modalità e nel rispetto dei termini di cui all'avviso a manifestare interesse / di indagine di mercato), il soggetto partecipante da atto in premessa e riconosce, senza riserva alcuna che, nella attività oggetto di concessione non ricorrano gli estremi che possano dar luogo al riconoscimento del cosiddetto avviamento commerciale; in tal senso il concessionario si impegna a non avanzare alcuna pretesa al riguardo e dichiara, a fronte di quanto concesso in comodato d'uso dalla ASUR Marche AV2 (come meglio di seguito dettagliato nel presente articolato), di essere soddisfatto e tacitato rispetto ad ogni eventuale diritto che potesse eventualmente far valere a seguito della scadenza o della risoluzione anticipata del contratto.

Richiamati i contenuti del citato all'Avviso di Indagine di Mercato, il presente articolato regola i contenuti della procedura di affidamento evidenziata in oggetto.

Articolo 1 – Oggetto e durata della concessione.

Conferimento, mediante contratto di concessione, della gestione dell'Area Parcheggio sita in Senigallia (Via Stradone Misa – rif. planimetria allegata) previo rifacimento ed allestimento della stessa (rif. *specifiche tecniche parcheggio* – allegato 2)

L'utilizzo dell'area parcheggio - da parte dell'utenza - è da intendersi **totalmente facoltativo**. Nessuna richiesta o pretesa contrattuale di qualsiasi natura - concernente il mancato accesso degli utenti presso la menzionata area parcheggio - potrà essere avanzata dal soggetto concessionario.

Il contratto di concessione avrà la durata di **36 mesi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione del **verbale di avvio dell'attività**.

Al termine della durata contrattuale (fatta salva la attivazione di eventuale proroga tecnica per un periodo comunque non superiore a mesi 4), il concessionario dovrà liberare l'Area parcheggio – previe intese con la Stazione Appaltante - entro e non oltre 30 gg. dalla data di scadenza del contratto di concessione.

Articolo 2 – Valore della Concessione / canone mensile.

Il valore economico della presente concessione si intende stimatamente fissato in € 40.000,00 / anno.

Oltre ai costi previsti per le opere di rifacimento ed allestimento dell'area parcheggio ed alla fornitura degli elementi di corredo necessari (segnaletica verticale, ecc.), il concessionario dovrà corrispondere alla ASUR Marche – Area Vasta 2 SENIGALLIA un canone annuo da versare (entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento) in dodici rate/anno con cadenza mensile, che andranno corrisposte – mediante le modalità di pagamento da concordare con la U.O. Bilancio e Finanza della sede operativa di SENIGALLIA successivamente all'avvio dell'attività.

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui sopra, sarà facoltà della stazione appaltante procedere all'applicazione delle penali, nella misura e secondo le modalità appresso disciplinate

all'articolo 9 del presente articolato. Il ripetersi della menzionata circostanza – sempreché formalmente contestata al concessionario – costituirà per la stazione appaltante legittimo motivo di risoluzione anticipata del contratto.

Le spese relative ai lavori di rifacimento ed allestimento preventivati dagli operatori economici concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, saranno compensati, sino ad estinzione, con i canoni mensilmente dovuti per l'affidamento della concessione.

La controprestazione a favore del concessionario consisterà nel diritto dello stesso di gestire in esclusiva l'Area Parcheggio di cui trattasi, sfruttandola economicamente tramite l'incasso delle somme corrisposte dagli utenti in occasione delle soste presso la menzionata area.

Articolo 3 - Descrizione della concessione e condizioni contrattuali.

Per l'espletamento del servizio, la stazione appaltante metterà a disposizione del concessionario l'area parcheggio sita in Via Stradone Misa (riff. fotocopie allegata) **nello stato in cui si trova**. Detta area viene concessa in comodato d'uso gratuito per il solo uso di gestione concordato, con **divieto assoluto di mutamento di destinazione**; il canone mensile deve intendersi quale corrispettivo per il conferimento della concessione, escludendosi esplicitamente che lo stesso possa essere configurato come canone di locazione.

E' vietata la concessione a terzi dell'uso, anche saltuario, della area parcheggio oggetto della presente procedura o di parte di essa.

Le opere realizzate presso l'area parcheggio oggetto della presente concessione, alla scadenza del contratto diventeranno di proprietà della stazione appaltante; detta area - costantemente e per tutta la durata del contratto – dovrà essere mantenuta in ottimo stato di conservazione e di manutenzione, salvo l'inevitabile deperimento determinato dall'uso.

Gli eventuali danni all'area parcheggio (ed alle dotazioni della stessa), che venissero rilevati dalla stazione appaltante alla scadenza del contratto, dovranno essere immediatamente risarciti da parte del concessionario al valore del ripristino originario.

Alla scadenza del contratto – sempreché non venga attivata la prevista opzione di proroga - tutte le attrezzature ed i macchinari utilizzati nella gestione della concessione dovranno essere rimossi a cura e spese del concessionario entro il termine perentorio di 45 gg.

Successivamente all'avvio dell'attività, le spese per eventuali interventi ritenuti utili per la gestione della stessa, dovranno intendersi a totale ed esclusivo carico del concessionario.

In caso di temporanea chiusura dell'area parcheggio per motivi non preventivabili all'atto di stipula del contratto e/o comunque per ragioni di interesse pubblico (secondo valutazione strategica della scrivente stazione appaltante), la corresponsione dei canoni concessori dovrà intendersi temporaneamente sospesa. Eventuali periodi di sospensione dell'attività non verranno computati nei termini di durata complessiva del contratto di concessione.

I costi e le opere per l'attivazione di eventuali utenze presso l'Area Parcheggio (allacciamento elettrico, idrico, ecc.), così come le spese per l'illuminazione, dovranno integralmente intendersi a carico del concessionario. Nel caso di eventuali interruzioni delle utenze di fornitura, il concessionario non potrà esigere alcun risarcimento dalla stazione appaltante, per i danni eventualmente subiti.

Articolo 4 - Oneri a carico del gestore

Debbono intendersi ad esclusivo carico del concessionario i seguenti oneri:

- l'esecuzione di tutte le opere edili e gli impianti necessari per il completamento e la funzionalità

- dell'area parcheggio secondo il progetto presentato;
- la fornitura delle attrezzature necessarie (conformi alle vigenti normative) a fornire alla utenza ogni utile indicazione logistica;
 - la pulizia ordinaria e straordinaria dell'area parcheggio, nonché la attivazione di impianti di illuminazione ed apparecchiature (fisse e mobili) utili nello svolgimento della attiva concessoria;
 - la eventuale derattizzazione dell'area parcheggio;
 - la manutenzione ordinaria dell'area e degli impianti presenti nella stessa;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e di quant'altro necessario per l'espletamento dell'attività;
 - la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti presso l'area di pertinenza;
 - la retribuzione completa da erogare al personale alle proprie dipendenze ed i relativi oneri assicurativi, previdenziali e sociali;
 - in particolare, il concessionario dovrà munirsi – prima dell'avvio dell'attività in argomento – di TUTTE le autorizzazioni necessarie (rilasciate dalle competenti Autorità) per l'esercizio delle attività medesime. Tutte le spese necessarie per l'ottenimento di dette autorizzazioni debbono intendersi a carico esclusivo del concessionario;
 - la corresponsione dei canoni (secondo termini e modalità di cui sopra);
 - il pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dalla concessione in argomento;
 - il rispetto delle misure di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008;
 - il pagamento del premio di assicurazione per la stipula di polizza antincendio;
 - il pagamento del premio di assicurazione contro il rischio della responsabilità civile per danni a cose, persone e/o terzi, derivanti dall'utilizzo dell'area parcheggio;
 - in generale, ogni onere diretto e indiretto derivante dall'assunzione della gestione della concessione in parola.

L'affidamento della concessione determinerà inoltre, in capo al soggetto individuato, l'assunzione dei seguenti obblighi:

- a) effettuare la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione necessari per l'attivazione della attività;
- b) provvedere alla nomina di uno o più referenti, cui la stazione appaltante possa fare riferimento in qualsiasi fase della vigenza contrattuale;
- c) rispettare, e far rispettare, ai propri dipendenti tutte le norme di diritto sanitario vigenti, con particolare riguardo a tutte le norme vigenti in materia di prevenzione e contenimento della emergenza epidemiologica correlata al COVID19;
- d) consentire al personale della stazione appaltante, all'uopo incaricato, il libero accesso, anche senza preavviso, in tutta l'area parcheggio, onde svolgere attività di vigilanza sul funzionamento della concessione;
- e) sottoporsi alla vigilanza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, dei Vigili del Fuoco e di ogni altra Pubblica Autorità competente, adeguandosi alle prescrizioni da essi (eventualmente) emanate;
- f) utilizzare l'area messa a disposizione con la massima diligenza, evitando di arrecare danni di qualsiasi natura;
- g) mantenere con la diligenza del buon padre di famiglia l'area parcheggio ricevuta in concessione;
- h) restituire al termine della durata del contratto di concessione l'area in uso in stato di perfetta conservazione (fatta salva la inevitabile usura dovuta all'utilizzo della stessa).

Il concessionario sarà inoltre tenuto all'assolvimento dei sotto-elencati adempimenti:

- a segnalare per iscritto alla stazione appaltante la necessità di eventuale manutenzione straordinaria (la stazione appaltante non risponderà di danni derivati da difetti di manutenzione straordinaria, qualora il concessionario non ne abbia segnalato tempestivamente la necessità);
- all'uso esclusivo dell'area parcheggio;
- al divieto assoluto di qualsiasi utilizzo dell'area parcheggio per scopi non inerenti il contratto;

- a non installare insegne pubblicitarie, manifesti ed adesivi di qualsiasi tipo nell'area avuta in concessione senza la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante;
- a provvedere, in caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico della stazione appaltante per inadempienze o per responsabilità del concessionario, all'immediato e totale rimborso a favore della stessa che, in caso contrario si rifarà sul deposito cauzionale richiedendone la ricostituzione nella misura prevista; qualora ciò non dovesse avvenire, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente in contratto.

PREZZI

I prezzi rivolti alla utenza, stabiliti nella offerta, dovranno rimanere fissi ed invariati per le prime 24 mensilità (decorrenti dalla data di inizio attività); successive, eventuali variazioni andranno tassativamente comunicate al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e - stante l'obiettivo di contenimento dei prezzi perseguito da questa stazione appaltante ed in considerazione del luogo presso il quale verrà svolta l'attività in parola – concordati con la Direzione d'Area Vasta.

Articolo 5 - Modalità di espletamento del servizio

L'attività del concessionario dovrà intendersi a proprio rischio (e interamente gestita sotto la propria esclusiva responsabilità), in forma organizzata autonoma di mezzi, attrezzature e personale, secondo quanto prescritto dal presente articolato.

Con riguardo alla proposta commerciale relativa al pagamento delle ore di sosta, dovranno perentoriamente, e con assoluta chiarezza, essere indicati i costi orari rivolti alla utenza interessata.

Articolo 6 - Manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sarà esclusivo onere del concessionario provvedere ad assicurare in ogni momento il perfetto stato dell'area e delle attrezzature in uso assicurando la completa manutenzione ordinaria, intendendosi per manutenzione ordinaria, quella necessaria a mantenere l'area, la segnaletica e gli strumenti utilizzati in perfetto stato d'uso, provvedendo – laddove necessario - alla sostituzione di parti danneggiate o soggette ad usura e consumo.

Qualora il concessionario non provvedesse all'ordinaria manutenzione dell'area in comodato d'uso, sarà facoltà della stazione appaltante eseguire, in via sostitutiva, le prestazioni occorrenti, addebitandone il relativo costo allo stesso concessionario. Le somme di cui sopra potranno essere trattenute dal deposito cauzionale definitivo, che il concessionario sarà tenuto a ricostituire prontamente fino a piena concorrenza.

La manutenzione straordinaria dell'area parcheggio resta a carico della stazione appaltante, che vi provvederà direttamente con proprio personale o a mezzo terzi. Restano esclusi dagli oneri della stazione appaltante, e posti a carico del concessionario, tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi per negligenza del personale dipendente del concessionario.

Articolo 7 – Personale.

Nello svolgimento dell'attività concessoria, l'affidatario dovrà impiegare personale qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza.

L'affidatario sarà ritenuto unico responsabile dell'operato del proprio personale utilizzato.

Il personale addetto alle attività in concessione dovrà essere regolarmente assunto ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'operatore economico stesso da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente. Il concessionario sarà altresì obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, ed in genere, ad ogni altro contratto collettivo – se ed in quanto applicabile – stipulato, per la categoria di riferimento, successivamente alla data di sottoscrizione del contratto di concessione. Tale obbligo deve intendersi permanente, continuando ad

espletare i propri effetti anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro eventuale sostituzione.

A richiesta della stazione appaltante, in corso di vigenza contrattuale, il concessionario dovrà esibire – se ed in quanto richiesto dalle preposte autorità e/o uffici competenti - i libri paga e matricola del personale addetto e le ricevute dei versamenti contributivi prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

Il personale in servizio dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento.

La stazione appaltante si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere al concessionario l'allontanamento immediato di coloro che, a proprio giudizio, non tenessero una condotta consona alla natura del luogo all'interno del quale viene prestata la loro opera.

Nessun rapporto di lavoro ed a nessun titolo dovrà intendersi instaurato tra la stazione appaltante ed il personale addetto all'espletamento della attività concessoria, che lavorerà unicamente alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del concessionario.

Il Concessionario dovrà comunicare alla stazione appaltante, mantenendolo sempre aggiornato, l'elenco nominativo del personale impiegato nella gestione dell'attività, con l'indicazione della qualifica e delle mansioni attribuite nell'ambito della concessione, recante gli estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi, con impegno a segnalare ogni eventuale variazione entro tre giorni dall'avvenimento della stessa.

Il concessionario dovrà nominare, entro la data di inizio dell'attività, un proprio responsabile operativo disponibile in loco, che sia munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione delle prestazioni.

RIASSUNZIONE DEL PERSONALE PRECEDENTEMENTE IMPIEGATO NELLO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' OGGETTO DI CONCESSIONE – CLAUSOLA SOCIALE

La stazione appaltante - Area Vasta n. 2 di SENIGALLIA, al fine di evitare discriminazioni dirette o indirette tra i partecipanti che possano generare effetti pregiudizievoli sulla reale ed effettiva concorrenza tra le stesse - tenuto conto dell'oggetto della presente concessione - nel rispetto del dettato normativo di cui all'articolo 41 della Costituzione Italiana e dei successivi orientamenti giurisprudenziali in materia, non intende entrare nel merito delle iniziative concernenti l'eventuale riassorbimento ed utilizzo, da parte del nuovo aggiudicatario, del personale attualmente impiegato nella attività concessoria in essere presso l'area parcheggio interessata. Tuttavia, nel caso in cui dette riassunzioni non fossero in contrasto - dato il numero dei lavoratori attualmente impiegati nel servizio e/o le loro professionalità – e quindi armonizzabili con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera preventivate, si raccomanda di valutare debitamente la possibilità di riassumere – stante il valore sociale che detta iniziativa comporterebbe e fatta salva, ovviamente, non difforme volontà da parte dei soggetti interessati - i lavoratori attualmente impiegati nello svolgimento della attività in parola.

Articolo 8 – Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il concessionario sarà responsabile unico della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti allo svolgimento dell'attività concessoria. L'aggiudicatario dovrà garantire al proprio personale, tutte le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici, a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Nel caso in cui la valutazione dei rischi dell'operatore economico aggiudicatario preveda l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI) per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne dovranno essere dotati in conformità al Decreto Legislativo n. 81/2008.

Articolo 9 – Penali / cause di risoluzione, cessazione, recesso dal contratto.

INADEMPIENZE E PENALI

In caso di accertata violazione delle norme che disciplinano le fasi di esecuzione della presente concessione e/o per ogni ulteriore violazione riguardante i seguenti aspetti:

- non conformità della attività concessoria rispetto a quanto prescritto nell'avviso di indagine di mercato, nel presente articolato ed in ogni altro documento concernente la presente procedura;
- mancato rispetto dei termini di avvio dell'attività;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza;
- scorrettezza nei rapporti con la stazione appaltante,

la ASUR Marche – Area Vasta n. 2, senza esclusione alcuna di obbligo al risarcimento per eventuali maggiori danni per inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nella persona del Responsabile del Procedimento (sentito il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se ed in quanto nominato), APPLICHERA' le penali in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 5 per cento dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente per un valore non superiore al dieci per cento (10%), da determinare in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell'inadempimento stesso.

In caso di ritardato adempimento nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali – in applicazione dell'articolo 113 bis del Decreto Legislativo n. 50/2016 ed in relazione alla gravità ed alle conseguenze dell'inadempimento stesso - saranno applicate penali (pro die) in misura compresa tra 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In coerenza con quanto sopra – anche il caso di ritardato adempimento - il valore economico scaturente dalla applicazione delle penali non dovrà comunque superare il dieci per cento (10%) dell'ammontare netto contrattuale.

Qualora la somma degli inadempimenti di cui sopra dovesse determinare un importo massimo delle penali superiore al 10 per cento (%) dell'ammontare netto contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento, potrà promuovere l'avvio della risoluzione del contratto per inadempimento.

Le somme dovute a titolo di penali potranno escusse direttamente da quanto impegnato dalla impresa a titolo di garanzia definitiva; nel qual caso, la garanzia dovrà essere prontamente ed integralmente ricostituita dall'operatore economico interessato, entro e non oltre 15 giorni dalla data di utilizzo della stessa. Nel caso in cui le parti fossero già addivenute alla stipula del contratto, detta mancata ottemperanza costituirà, ad ogni effetto, legittimo motivo di risoluzione anticipata dello stesso per inadempimento. Nel caso in cui, invece, le garanzie non fossero richieste, oppure, seppur richieste, non fossero state ancora costituite, le penali potranno essere applicate con modalità differenti, individuate volta per volta.

Sarà ammessa, su motivata richiesta del Legale Rappresentante della impresa aggiudicataria, da presentarsi entro gg. 15 dalla contestazione, la totale o parziale disapplicazione delle penali, nel caso in cui venisse riconosciuto che, la causa dell'inadempimento, non potesse essere imputata all'esecutore medesimo, oppure nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali apparisse manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La eventuale disapplicazione delle penali non comporterà il riconoscimento di compensi o indennizzi in capo all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali deciderà il Responsabile del Procedimento entro gg. 30 dalla richiesta (ove possibile).

Le penali verranno notificate all'affidatario unicamente in via amministrativa, restando in tal senso escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e/o ogni atto o procedimento giudiziale.

RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto espressamente previsto all'articolo 108 del decreto legislativo n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento avrà facoltà:

- in tutti i casi ritenuti, a suo insindacabile giudizio, di particolare gravità – coerentemente alle vigenti disposizioni di legge in materia di pubblici appalti e concessioni – di procedere alla revoca dell'affidamento ed alla conseguente risoluzione del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni e il rimborso per eventuali spese – nei seguenti casi:

- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni tutte indicate nella documentazione di gara (e/o nel successivo contratto);
- cessione di azienda, cessazione di attività, oppure nel caso di fallimento o altra procedura concorsuale, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non rimosse, a seguito di tre diffide formali consecutive (rif. successivo capoverso);
- fallimento dell'impresa aggiudicataria.

La stazione appaltante, a fronte di eventuali inadempimenti del concessionario potrà fissare, mediante PEC, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per consentirgli di provvedervi. Decorso inutilmente il citato termine, secondo quanto sopra evidenziato, il rapporto si intenderà risolto di diritto (art 1454 c.c. – *diffida ad adempiere*).

La stazione appaltante potrà inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al concessionario, da effettuarsi a mezzo PEC, **risolvere di diritto il contratto**, qualora quest'ultimo:

- a. perda i requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- b. risulti inadempiente rispetto agli obblighi di legge fissati in materia di regolarità contributiva, quali in tal senso comprovati dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e ricorrano le circostanze di cui al medesimo articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
- c. effettui transazioni senza avvalersi dei mezzi idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- d. ponga in essere gravi e reiterate inadempienze ed inottemperanze rispetto a quanto riportato nel presente articolato.

Ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, la stazione appaltante avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto e/o chiederne immediato adempimento, qualora:

- il concessionario non dia inizio all'erogazione delle prestazioni nei termini stabiliti dal presente articolato;
- il concessionario non esegua le prestazioni in modo strettamente conforme alle disposizioni del presente articolato;
- il concessionario non si conformi, entro un termine ragionevole, all'ingiunzione della stazione appaltante di porre rimedio a negligenze o inadempienze che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'attività concessoria;
- il concessionario sospenda l'esecuzione dell'attività per motivi imputabili unicamente a se stesso.

Nessun indennizzo sarà dovuto al concessionario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui possa incorrere, a norma di legge, per i fatti determinanti la risoluzione.

La stazione appaltante avrà facoltà di esercitare i diritti indicati nel presente articolo senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il partecipante alla presente procedura di gara rinuncia all'atto della presentazione dell'offerta.

PERIODO DI PROVA

Nei sei mesi successivi all'avvio dell'attività, la stazione Appaltante si riserva di procedere ad ulteriore valutazione in merito alla idoneità e capacità del concessionario di mantenere i livelli qualitativi e prestazionali richiesti dal presente articolato.

In caso di esito sfavorevole della valutazione complessiva del periodo di prova, la scrivente Amministrazione si riserva, con provvedimento motivato, la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto.

PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

Qualora del caso, la risoluzione del contratto verrà disposta con atto unilaterale emanato dallo stesso organo che ha disposto l'affidamento della concessione. Della emissione di tale provvedimento verrà data comunicazione all'affidatario mediante PEC.

EFFETTI DELLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

In caso di risoluzione anticipata del contratto, ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50/2016, l'Amministrazione avrà facoltà di interpellare progressivamente i partecipanti alla procedura di affidamento al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione dello stesso.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Amministrazione acquisirà il diritto di incamerare definitivamente la cauzione definitiva ove essa non fosse stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del concessionario per il risarcimento del danno.

Al soggetto inadempiente saranno addebitate tutte le spese sostenute dalla stazione appaltante – ulteriori – rispetto a quelle previste dal rapporto contrattuale risolto.

L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalle responsabilità civili e penali cui possa incorrere a norma di legge per i fatti che abbiano condotto alla risoluzione del contratto.

CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto cesserà, in ogni caso, la sua efficacia nei seguenti casi:

- cessazione dell'attività, liquidazione, avvio di concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del concessionario, o proseguimento dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei creditori della impresa aggiudicataria;
- allorché si manifestasse, in capo all'affidatario, qualunque forma di incapacità giuridica che ostacolasse l'esecuzione contrattuale;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate nel corso della procedura di affidamento, ovvero nel caso in cui venissero meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- l'aggiudicatario ceda il contratto;
- l'aggiudicatario sub-affidi il contratto senza autorizzazione della stazione.

RECESSO DAL CONTRATTO

Qualora presso la stazione appaltante intervenissero trasformazioni di natura tecnico-organizzativa-gestionale tali da apportare rilevanti modifiche rispetto agli scopi per i quali si è avviata la presente procedura e/o venissero a manifestarsi, nel medesimo senso, concreti motivi strategici o di interesse pubblico, quest'ultima – tenuto indenne l'affidatario in relazione alle spese sostenute, alle prestazioni

eseguite ed al mancato guadagno – si riserva la possibilità di recedere dal contratto – in qualsiasi momento – dandone giusto avviso in forma scritta con anticipo minimo di 45 (quarantacinque) giorni.

Articolo 10 – Sub-affidamento.

Con riguardo alla ipotesi di sub-affidamento, si richiamano integralmente i contenuti di cui all'articolo 174 del d.lgs. n. 50/2016.

Articolo 11 – Adempimenti preventivi rispetto alla stipula del contratto.

GARANZIA DEFINITIVA

Preventivamente rispetto alla stipula del contratto, la impresa concessionaria dovrà costituire una garanzia definitiva, secondo contenuti e modalità descritte all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva sarà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia definitiva potrà essere costituita, a scelta del concorrente, secondo una delle modalità descritte al comma 1 del citato articolo 103 del codice dei contratti pubblici.

Detta garanzia dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto della garanzia, specificando l'oggetto della procedura per cui sarà prestata ed il CIG;
- contenere espressa menzione del/dei soggetto/i garantito/i;
- essere intestata – se del caso – al mandatario/capofila/capogruppo del costituito raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, aggregazione di impresa di rete ovvero al solo Consorzio, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, indicando altresì i componenti del raggruppamento, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete ovvero, in caso di consorzio stabile i consorziati per cui il Consorzio concorre;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018, pubblicato in G.U. n. 83 del 10-04-2018, Supplemento Ordinario n. 16, in vigore dal 25 aprile 2018;
- avere una efficacia ed una durata, a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle forniture/servizi, allorché si estinguerà automaticamente ad ogni effetto;

La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente:

- la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia del garante ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- la immediata operatività (comunque non oltre entro quindici giorni) dalla richiesta scritta della stazione appaltante;
- la rinuncia del garante ad eccepire alla stazione appaltante il mancato pagamento del premio/commissione;

- l'indicazione del foro competente determinato ai sensi dell'articolo 25 del codice di procedura civile in caso di controversia fra Garante e stazione appaltante.

La cauzione definitiva dovrà essere trasmessa entro i termini e con le modalità indicate dalla stazione appaltante con apposita richiesta.

La mancata costituzione della garanzia definitiva entro i termini indicati dalla stazione appaltante, (eventualmente prorogati dietro richiesta motivata dell'aggiudicatario) determinerà la decadenza dell'affidamento.

La garanzia prestata in favore della stazione appaltante sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della stazione appaltante verso il concessionario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, secondo quanto previsto dall'articolo 103, commi 5 e 6, del Codice.

In particolare, la stazione appaltante potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'articolo 103, comma 5, del Codice, in ragione ed a misura dell'avanzamento dell'esecuzione.

POLIZZE ASSICURATIVE

L'operatore economico aggiudicatario assume a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dall'andamento del servizio. La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per danni, diretti e/o indiretti, compresi gli infortuni, che potessero derivare a cose e/o persone (incluso il personale dello stesso concessionario), dall'espletamento delle attività di cui alla presente procedura o a cause ad esso connesse.

Il concessionario, pertanto, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita ex lege in favore del proprio personale, dovrà stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, mantenendola attiva per tutta la durata del contratto, una polizza RCT/RCO, che preveda:

- a) l'espressa inclusione della stazione appaltante nel novero dei terzi a tutti gli effetti;
- b) l'inclusione della responsabilità personale degli addetti nell'esercizio delle attività svolte per conto del concessionario.

Il predetto contratto assicurativo dovrà includere la copertura dei rischi per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

La copertura assicurativa, totalmente esente da franchigia, dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali, non inferiori a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per sinistro, con i limiti di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per persona lesa e di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per danni a cose o animali.

La stazione appaltante deve intendersi esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere, durante l'esecuzione dell'attività, al personale dipendente del concessionario, convenendosi a tale riguardo che, qualsiasi eventuale onere, debba ritenersi già compreso o compensato nell'affidamento della concessione.

Nella garanzia di RCO, andranno ricompresi anche tutti i lavoratori – assunti a qualsiasi titolo contrattuale - utilizzati nello svolgimento della attività oggetto di concessione.

La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali ed al danno biologico.

La validità temporale della polizza RCT/RCO, dovrà estendersi ai 6 mesi successivi alla scadenza del contratto e coprire i danni verificatisi durante la vigenza dello stesso.

L'esistenza di tale polizza, non esime l'operatore economico aggiudicatario dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Copia della/e polizza/e di cui sopra dovranno essere prodotta/e alla stazione appaltante preventivamente rispetto alla sottoscrizione del contratto di concessione.

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario, nell'ambito del contratto, da sottoscrivere con l'Area Vasta n. 2 identificato con il CIG n. 9039089C34, assume sin d'ora, a pena di nullità assoluta, tutti gli obblighi di tracciabilità relativa ai flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge n. 136/2010 e successive integrazioni e modifiche.

A pena di nullità del contratto, ovvero di risoluzione dello stesso, il concessionario assume inoltre l'onere di comunicare alla U.O. Bilancio e Finanza della Area Vaste n. 2 sede operativa di Senigallia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro gg. 7 dalla loro accensione nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il concessionario, al fine di consentire opportuna verifica delle clausole in esso inserite, assume inoltre l'onere di trasmettere alla ASUR Marche (preventivamente rispetto alla stipula del contratto principale), copia di ogni contratto di sub-affidamento eventualmente sottoscritto, se del caso, a dare immediata comunicazione alla ASUR Marche AV2 ed alla Prefettura / Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ancona, della notizia di inadempimento del proprio sub-affidatario rispetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Area Vasta n. 2 si farà carico di verificare l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 12 – Affidamento e modalità di partecipazione alla procedura.

Ai fini del presente affidamento diretto - ex combinato disposto dell'art. 164, comma 2, decreto legislativo n. 50/2016 ed art. 1, comma 2, lett. a) Legge n. 120/2020 (come sostituito dall'articolo 51 Legge 108/2021) - questa stazione appaltante prenderà in considerazione i sotto-elencati elementi comparativi appresso riportati in ordine decrescente di importanza:

- 1) progetto definitivo dei lavori;

Il progetto dei lavori (da redigersi nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui alle specifiche tecniche – allegato 2) dovrà contenere, tra le altre, una parte progettuale dedicata alla sistemazione / rifacimento / allestimento dell'area parcheggio (contenente anche il dettaglio descrittivo del posizionamento della segnaletica verticale e la disposizione di quella orizzontale) che illustri esaurientemente le opere da eseguire. Allo scopo di fornire ogni informazione ritenuta idonea a consentire la più completa analisi e valutazione dell'offerta nel progetto dovrà essere ampiamente dettagliato ogni aspetto tecnico-realizzativo. Detto progetto dovrà essere debitamente corredato **da crono-programma**.

Gli aspetti valutativi che la stazione appaltante prenderà in considerazione nell'analizzare il progetto saranno i seguenti:

- qualità e durevolezza delle finiture opere edili;
- posizionamento della segnaletica (verticale ed orizzontale) - caratteristiche tecnico-funzionali delle proposte offerte con riferimento, tra gli altri aspetti descrittivi, ai materiali di fabbricazione ed ai marchi di provenienza;
- estetica delle soluzioni presentate;
- progettazione impiantistica;
- tempi di realizzazione.

PRATICA EDILIZIA

Lo svolgimento della pratica edilizia, finalizzata al rifacimento / sistemazione / allestimento dell'area parcheggio sita in Via Stradone Misa (secondo planimetria allegata), deve intendersi a totale carico del concessionario, il quale assumerà, in tal senso, ogni responsabilità connessa alla direzione/esecuzione lavori in conformità con tutte le vigenti normative di settore ed in coerenza con le indicazioni della citata relazione tecnica.

Sarà esclusivo onere del concessionario acquisire, dalle preposte competenti Autorità, tutti i permessi e le autorizzazioni occorrenti all'avvio ed alla realizzazione dei lavori in argomento, nel rispetto della tempistica dettagliata nel crono-programma prodotto.

Con la presentazione dell'offerta l'impresa partecipante solleva la stazione appaltante - ASUR Marche Area Vasta n. 2 – da qualsiasi responsabilità concernente la realizzazione delle opere edili e di allestimento in parola.

Per qualsiasi disservizio, ritardo e/o difformità rispetto alla realizzazione del “progetto lavori”, la stazione appaltante ASUR Marche AV2, si relazionerà unicamente con il soggetto affidatario della concessione, ritenuto – anche nel caso in cui fossero posti in essere dei sub-affidamenti - unico responsabile della esecuzione dei lavori in argomento.

SOPRALLUOGO / VISITA DEI LUOGHI

Ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, per la partecipazione alla presente procedura, la Stazione Appaltante ritiene **OBBLIGATORIO – quindi PREVISTO A PENA DI NON AMMISSIBILITA' DELL'OFFERTA** - ai fini d'una puntuale e misurata formulazione delle proposte tecnico-economiche – che le imprese interessate procedano a preliminarmente sopralluogo presso l'area parcheggio interessata.

In fase di effettuazione del sopralluogo le imprese partecipanti dovranno essere rappresentate dal proprio Legale Rappresentante o suo delegato / procuratore (deleghe e procure dovranno essere redatte a norma di legge e prodotte su richiesta del Responsabile Unico del Procedimento). Il Legale Rappresentante della impresa concorrente potrà essere coadiuvato, nelle operazioni di sopralluogo, da uno o più tecnici all'uopo appositamente individuati.

Tecnici e professionisti incaricati – così come il Legale Rappresentante della impresa candidata – dovranno in ogni caso essere muniti di documento di identità personale in corso di validità.

Dell'avvenuto sopralluogo in riscontro con le imprese partecipanti sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dalle parti e conservato in atti presso la scrivente U.O. Responsabile del Procedimento.

Non sarà possibile per alcuno, e per nessun motivo (neanche per cause non imputabili alla impresa interessata), **ripetere il sopralluogo in parola.**

NB: Sarà esclusivo onere degli operatori economici interessati a produrre offerta contattare il Responsabile Unico del Procedimento mediante trasmissione di richiesta a mezzo email al seguente indirizzo: ranieri.colarizi@sanita.marche.it , per concordare data ed orario del necessario sopralluogo.

Detta richiesta dovrà perentoriamente pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del 24.01.2022.

2) progetto relativo alla gestione dell'attività, comprendente:

- eventuale proposta di riassorbimento del personale attualmente impiegato nella gestione della concessione;
- illustrazione delle modalità organizzative, con riferimento specifico alle fasi di lavoro ed a quanto illustrato nel presente articolato;
- descrizione dell'offerta commerciale rivolta all'utenza ed eventualmente ai dipendenti della stazione appaltante (ASUR Marche Area Vasta 2), con specifica indicazione dei costi della stessa;

TERMINE MASSIMO di INIZIO ATTIVITA'

Il Concessionario, in coerenza con il crono-programma presentato, dovrà avviare l'attività di gestione dell'area parcheggio di cui trattasi **entro e non oltre giorni 15 dalla sottoscrizione del verbale di inizio attività.**

- 3) migliorie, proposte accessorie, integrative ed aggiuntive rispetto alle richieste della stazione appaltante (NB: saranno opportunamente valutate solo quelle proposte che non comportino alcun aumento di spesa per la stazione appaltante);
- 4) Offerta economica (valutata unicamente in termini di prezzo), da ricondursi al costo di riferimento indicato nell'avviso di indagine di mercato (€ 40.000 euro / anno).

Resta inteso, come sopra chiarito al precedente articolo 2 che, le spese relative ai lavori di rifacimento e sistemazione dell'area parcheggio saranno compensate, sino ad estinzione, con i canoni mensilmente dovuti alla ASUR Marche AV2 per l'affidamento della concessione.

Il concessionario non potrà apportare alcuna modifica rispetto a quanto previsto nel progetto presentato in seno alla presente procedura senza il consenso scritto dell'Azienda – Area Vasta n. 2 sede operativa di SENIGALLIA.

All'esito della individuazione dell'operatore economico aggiudicatario, i contenuti della avvenuta negoziazione saranno formalizzati presso la piattaforma digitale denominata “*Appalti & Contratti e-procurement*” in uso presso l'A.S.U.R. Marche. Nel contesto della redigenda procedura finalizzata all'affidamento diretto, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a richiedere alla impresa individuata **tutta la documentazione amministrativa utile a perfezionare l'affidamento di cui trattasi** e ad effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti normative nonché gli ulteriori controlli sulla eventuale presenza di motivi di esclusione da pubbliche gare d'appalto – ex art. 80 d.lgs. n. 50/2016.

Sarà esclusiva premura dell'operatore economico offerente curare il proprio accreditamento presso la piattaforma digitale “*Appalti & Contratti e-procurement*”.

MODALITA' di ACCREDITAMENTO ed ACCESSO ALLA PIATTAFORMA DIGITALE

Sarà possibile accedere alla piattaforma telematica in uso presso questa stazione appaltante tramite sito internet: <http://www.asur.marche.it> – sezione “Sezione Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti”, voce “Bandi e altri documenti di gara su piattaforma telematica”. Avuto accesso alla suddetta area pubblica, le modalità per registrarsi ed ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica ASUR saranno illustrate nel documento “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti”, parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara, disponibile nella sezione “*INFORMAZIONI*”, cliccando sulla voce “*Accesso area riservata*”.

Le modalità operative per la presentazione delle offerte, saranno illustrate nel documento denominato “*Guida per la presentazione di un'offerta telematica*”, disponibile nella sezione “*INFORMAZIONI*”, alla voce “Istruzioni e manuali”.

Ai fini della presentazione dell'offerta, l'affidatario individuato sarà tenuto a:

- registrarsi sulla piattaforma secondo le modalità specificate nel documento denominato “*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica ed accesso all'Area riservata del Portale Appalti*”, scaricabile direttamente dalla piattaforma;
- scaricare la documentazione di gara disponibile oppure, laddove richiesto, generarla a sistema;
- predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto richiesto;
- avviare la fase di compilazione dell'offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici. Qualora l'operatore economico fosse già registrato e necessitasse di aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardasse la ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando l'apposita procedura “*Richiedi variazione dati identificativi*” disponibile nell'Area personale raggiungibile accedendo

alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione; per tali variazioni saranno richieste verifica ed accettazione da parte della stazione appaltante, pertanto in caso di necessità si consiglia di contattare immediatamente la stazione appaltante;

- scegliere la forma di partecipazione, inserendo i riferimenti di tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di raggruppamento sarà pertanto l'impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura, anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;
- predisporre l'offerta telematica secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento denominato "*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*", disponibile direttamente nella home page del portale, nella sezione "*Informazioni*" – "*Istruzioni e manuali*", avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es.: PDF) e firmati digitalmente (es. in formato p7m) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l'operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste telematiche;
- modificare o confermare l'offerta;
- inviare l'offerta telematica.

Prima dell'invio, i file editi in formato diverso da quello PDF, dovranno essere preferibilmente convertiti in detto formato. Saranno considerati, comunque, ammissibili formati compatibili con i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti (purché non corrotti o illeggibili): Microsoft Office, Open Office o Libre Office.

I partecipanti saranno tenuti a verificare la corretta apertura e leggibilità dei file prima del caricamento degli stessi in piattaforma, intendendosi il rischio di presentazione di file corrotti o illeggibili ad esclusivo carico dei medesimi.

Va inoltre tenuto presente che:

- la predisposizione ed il salvataggio dell'offerta da parte del soggetto interessato nella propria area dedicata non implicherà l'effettivo invio dell'offerta, processo che sarà completato cliccando sulla funzione "*conferma e invia offerta*";
- superato il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte, la piattaforma non consentirà alcun ulteriore invio;
- la piattaforma permetterà l'upload di file di dimensioni massime di 20 MB, per un limite complessivo di 200 MB per ciascuna busta digitale.

In conformità a quanto indicato nell'avviso di indagine di mercato la piattaforma consentirà - secondo le modalità indicate nel documento denominato "*Guida alla presentazione delle offerte telematiche*" - la sostituzione totale o parziale della documentazione caricata purché, dette operazioni avvengano entro il termine indicato per la presentazione delle offerte. Il plico telematico per la formalizzazione della avvenuta aggiudicazione, contenente tutta la documentazione prevista dal presente articolato, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma digitale, entro il termine successivamente indicato dalla committente Amministrazione.

Articolo 13 – Controlli e vigilanza sulla gestione dell'attività.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli sulle prestazioni contrattuali aventi per oggetto:

- condizioni di pulizia dell'area parcheggio;
- modalità di svolgimento della attività (secondo la proposta presentata);

- sicurezza dei dipendenti relativamente alla tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro;
- rispetto di tutte le norme previste nel presente articolato e nell'avviso di indagine di mercato;

La stazione appaltante si riserva il più ampio diritto di accesso all'area parcheggio, onde effettuare i necessari controlli di cui sopra. I controlli, da parte dei preposti funzionari ASUR, avverranno sempre alla presenza di un addetto della impresa concessionaria. Alla verifica seguirà la predisposizione di un verbale di sopralluogo, il quale sarà trasmesso per conoscenza al concessionario.

Le inadempienze che daranno origine all'applicazione delle penali, si intendono debitamente riscontrate dalle parti all'atto stesso dell'avvenuto sopralluogo effettuato secondo le modalità ed alla presenza delle parti sopra individuate. In ogni caso, quand'anche le rilevate carenze e/o inadempienze dovessero dare luogo all'applicazione di penali, il Responsabile del Procedimento provvederà alla comminazione delle stesse unicamente per iscritto ed a mezzo raccomandata AR.

Articolo 14 – Responsabile del Procedimento / richiesta informazioni.

Ai sensi del combinato disposto della Legge n. 241/1990, del Decreto Legislativo n. 50/2016, il Responsabile Unico del presente Procedimento è il dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI – U.O.C. Supporto All'Area Acquisti e Logistica della ASUR Marche - Area Vasta n. 2.

Ogni comunicazione / richiesta di chiarimento intercorrente tra la SA e gli operatori economici partecipanti concernente la presente procedura, dovrà essere inviata al seguente indirizzo email: ranieri.colarizi@sanita.marche.it, entro e non oltre le ore **12:00 del 09.02.2022**.

I chiarimenti e/o le integrazioni relativi alla presente procedura forniti dal Responsabile del Procedimento, costituiranno, ad ogni effetto, **parte integrante e sostanziale della procedura stessa**.

Qualsiasi richiesta di precisazioni rivolta **unicamente in forma verbale** - quand'anche regolarmente posta alla attenzione del Responsabile del Procedimento nel rispetto dei termini di cui sopra – non avrà alcun valore costitutivo e/o dichiarativo rispetto alle modalità di espletamento o ai contenuti della presente procedura di gara, né potrà, in tal senso, essere eccepita in alcun modo in caso di contraddittorio con la stazione appaltante.

Articolo 15 – Autotutela amministrativa e clausole di salvaguardia.

Il committente – ASUR Marche AV2 - si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della presente concessione in caso di offerte non ritenute idonee all'accoglimento sotto l'aspetto tecnico / normativo, qualora non ritenga congrui i prezzi di offerta, ovvero di adottare ogni e qualsiasi provvedimento motivato di sospensione, annullamento, revoca, aggiudicazione parziale ed abrogazione della presente procedura che potrà essere posto in essere, a suo insindacabile giudizio, senza che i partecipanti possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo.

Fatta salva ogni prescrizione sopra riportata, questa stazione appaltante ASUR MARCHE - AV2, si riserva in ultimo la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida ed accettabile una sola offerta, sempreché ritenuta congrua e conveniente.

Articolo 16 – Foro competente.

Qualsiasi controversia dovesse insorgere con la stazione appaltante non esime l'impresa aggiudicataria dall'esecuzione delle prestazioni. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l'impresa aggiudicataria sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni, diretti e/o indiretti, causati alla stazione appaltante.

Per la risoluzione delle eventuali controversie, sarà esclusivamente competente il Foro di Ancona

Articolo 17 – Trattamento dei dati personali.

In ottemperanza al decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno utilizzati al solo fine dell'espletamento della presente procedura di gara. I dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità della procedura medesima. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche locali e nazionali in conformità ad obblighi di legge. L'interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

Articolo 18 – Imposta di bollo.

In coerenza con la Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 emanata dalla Agenzia delle Entrate, l'impresa concorrente, la cui offerta economica sarà risultata affidataria della concessione, sarà tenuta – successivamente alla stipula del contratto – ad assolvere, ai sensi del DPR n. 642/72, l'onere del pagamento della imposta di bollo – in misura di € 16,00 – secondo le vigenti normative.

Indipendentemente dalla modalità di assolvimento della imposta di bollo:

- virtuale (ex art.15 del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972);
- mediante documento informatico (ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 giugno del 2014);
- cartaceo (apposizione della marca da bollo sul documento di stipula ed “annullamento” della stessa con un tratto di penna),

l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a produrre alla stazione appaltante – entro e non oltre giorni 15 dalla stipula del contratto – debita documentazione a comprova dell'avvenuto assolvimento.

Articolo 19 – Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolato, nell'avviso di indagine di mercato e nella ulteriore documentazione di gara, debbono intendersi applicabili le disposizioni contenute nella legge, nel codice civile, nonché le altre leggi ed i regolamenti vigenti in materia se, ed in quanto, o applicabili.

Articolo 20 – Impegno derivante dalla presentazione dell'offerta.

Con la presentazione della offerta – immediatamente vincolante, ai sensi di Legge, per il soggetto offerente - l'operatore economico, presa visione delle prescrizioni tutte contenute nel presente articolato, nell'avviso di indagine di mercato e nella ulteriore documentazione di gara – INTENDE quali conosciuti ed accettati, in coerenza con il disposto degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, tutte le disposizioni contenute negli stessi.

Articolo 21 – Riepilogo termini

Si riepilogano di seguito i termini previsti nell'ambito della presente procedura:

- ore **18.00 del 24.01.2022** – richiesta di effettuazione sopralluogo (rif. art. 12 del presente articolato);
- ore **12:00 dello 09.02.2022** – richiesta chiarimenti / informazioni (rif. art. 14 del presente articolato);
- ore **12:00 del 23.02.2022** – termine ultimo per la presentazione delle offerte (rif. indagine di mercato / manifestazione di interesse).

Si rammenta che, il rispetto dei termini di cui sopra deve intendersi perentorio; il mancato rispetto degli stessi, darà luogo alle conseguenze dettagliate nei rispettivi articoli / documentazione sopra citata.